

DMZ AGGIORNA N. 117 DEL 18 GIUGNO 2024

BONUS DONNE SVANTAGGIATE CONDIZIONATO ALL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO

Come noto, il recente Decreto Legge (così detto decreto Coesione) prevede uno sgravio contributivo del 100% (con esclusione dei premi Inail) in favore dei datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio, a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto.

L'esonero contributivo, si ricorda, può essere riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione soggettivo, la norma prevede che l'esonero si applica per le assunzioni a tempo indeterminato di:

- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, per lo svolgimento di professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna - ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;

Incremento occupazionale netto - Come anticipato in premessa, al fine della fruizione dell'esonero in oggetto, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

Più in particolare, è previsto che l'incremento deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i dipendenti impiegati a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

In relazione al predetto requisito dell'incremento occupazionale netto, viene precisato che il calcolo dell'incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di "impresa unica" di cui al Regolamento (UE) e deve intendersi come l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento, escludendo i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Lo Studio resta a completa disposizione.